

REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AUTUNNALE AL CINGHIALE

Stagione venatoria 2026/27

1. L'accesso al prelievo selettivo è consentito ai cacciatori ammessi all'esercizio venatorio nel CATO3 che hanno frequentato uno specifico percorso formativo organizzato dal Comprensorio medesimo o da altro ATC/CA regionale e che sono in possesso di certificato di "superamento di prova di tiro per armi con canna lunga ad anima rigata". Tale certificato non è necessario per i cacciatori già in possesso di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati o per quelli in possesso di abilitazione alla caccia in Zona Alpi conseguita prima dell'entrata in vigore della Legge regionale n. 70/96 (settembre 1996).

2. Il cacciatore già abilitato che intenda richiedere l'autorizzazione alla caccia di selezione autunnale al cinghiale all'interno di tutto il territorio del CATO3 deve far pervenire apposita domanda allegando ricevuta di versamento di € 50,00 quale quota di partecipazione (comprendente anche l'autorizzazione alla caccia programmata), eventualmente anche dopo che è iniziato il periodo di prelievo.

I cacciatori che hanno già praticato la caccia di selezione al cinghiale nella fase estiva della corrente stagione venatoria, e quindi hanno già versato la relativa quota di partecipazione, non devono più pagare alcuna quota per la caccia di selezione autunnale. I cacciatori che hanno già versato la quota di € 20 per la caccia programmata, per partecipare alla caccia di selezione autunnale al cinghiale devono versare la quota di € 30.

I cacciatori interessati al prelievo selettivo del cinghiale che non hanno ancora conseguito l'abilitazione a questa forma di caccia devono invece far pervenire la domanda entro e non oltre il **5 settembre 2026** in modo che il Comprensorio possa organizzare una serata formativa, come previsto dalle norme vigenti, a partire dalla quale i cacciatori di cui sopra potranno praticare la caccia di selezione al cinghiale.

Il versamento della quota di partecipazione è da effettuare tramite bonifico (iban: IT34W0326830520052568559970) intestato a Comprensorio Alpino TO3 Bassa Valle Susa e Val Sangone (causale: domanda selettiva cinghiale 2026) oppure a mezzo pos presso gli uffici. La domanda può essere trasmessa al Comprensorio tramite posta ordinaria, posta elettronica (info@cato3.it), posta elettronica certificata (PEC cato3@pec.it), WhatsApp al numero di servizio dell'ufficio ([3519353545](tel:3519353545)) o direttamente presso gli uffici.

La quota di partecipazione dà diritto all'abbattimento di cinghiali di qualsiasi sesso o classe d'età nel rispetto del carniere individuale e del piano di prelievo selettivo approvato dalla Regione. In caso di mancato prelievo al termine del periodo autorizzato la quota di partecipazione versata non sarà restituita.

3. L'autorizzazione alla pratica della caccia di selezione è rilasciata dal Comprensorio ed è costituita da:

- a) scheda sulla quale vengono riportati il nominativo del cacciatore e le giornate di caccia consentite;
- b) contrassegno inamovibile (fascetta in plastica) da applicare al capo abbattuto subito dopo l'abbattimento;
- c) blocchetto di tagliandi di uscita che devono essere debitamente compilati ed imbucati nelle apposite cassette prima di ogni uscita di caccia. In caso di uscita concomitante con quella dell'ungulato ruminante non è necessario imbucare il tagliando del cinghiale. In caso di uscita non concomitante con quella dell'ungulato ruminante il tagliando deve essere imbucato nel Comune di inizio caccia o, se non presente la cassetta, in quello più vicino.

4. Il calendario stabilito dal CA per la fase autunnale inizia il 19 settembre e chiude, come la caccia programmata al cinghiale, il 20 gennaio. All'interno del periodo assegnato il cacciatore autorizzato

può esercitare il prelievo selettivo del cinghiale per un massimo di 3 giornate alla settimana a scelta tra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica.

5. L'orario di caccia consentito coincide con quello della caccia di selezione agli ungulati ruminanti e va dall'ora di inizio attività venatoria indicata nel tesserino regionale fino a un'ora dopo il tramonto (un'ora dopo la data indicata nel Calendario venatorio regionale).

6. Il prelievo selettivo del cinghiale può essere attuato esclusivamente in forma singola, all'aspetto o alla cerca, con fucile con canna ad anima rigata dotato di ottica e di calibro non inferiore a 6 mm. I caricatori delle carabine a ripetizione semiautomatica possono contenere un massimo di cinque cartucce ad eccezione di quando si esercita contemporaneamente la caccia di selezione ai ruminanti per la quale è previsto un massimo di due cartucce. Il cacciatore deve procedere al tiro esclusivamente quando abbia la certezza che il proiettile, nel caso l'animale venga mancato, impatti al suolo o contro una barriera fisica in grado di interromperne la traiettoria.

È altresì consentito l'utilizzo dell'arco, di potenza non inferiore a 60 libbre, ai cacciatori che risultano abilitati a seguito di apposito percorso formativo svolto ai sensi della DGR n. 2-1379 del 21/07/2025, in conformità ai criteri indicati dall'Ispra e previa autorizzazione rilasciata dal CATO3.

7. Nella caccia di selezione al cinghiale **non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani**, ad eccezione dei cani da traccia di cui all'articolo 9, **e, in qualsiasi forma, di battitori**.

8. Durante l'esercizio della caccia di selezione il cacciatore deve indossare sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

9. In caso di ferimento di un animale si dovrà tentarne scrupolosamente il recupero anche mediante ricerca con cani da traccia abilitati e relativi conduttori iscritti nell'albo della Città Metropolitana di Torino. In tal caso il recupero può essere proseguito anche nella giornata immediatamente successiva. Qualora la ricerca risultasse infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento purché abbia comunicato tempestivamente il ferimento ed il tentativo di recupero. L'elenco dei conduttori abilitati al recupero che hanno dato disponibilità ad intervenire è pubblicato sul sito web del CATO3 nella sezione "gestione faunistica" e presso gli uffici.

10. Ad abbattimento accertato il cacciatore, oltre a segnare il capo sul tesserino venatorio regionale, deve immediatamente contrassegnare il cinghiale con la fascetta e **entro 10 minuti dall'abbattimento o comunque non appena sia disponibile il segnale GSM o la connessione Internet deve comunicarlo al CA mediante invio di un Sms o messaggio WhatsApp con scritto Cognome e Nome, capo abbattuto, ora e località di abbattimento. Il messaggio (Sms o WhatsApp) deve essere inviato al numero di servizio del CATO3 (3519353545). L'eventuale comunicazione non veritiera su quanto sopra, di quanto previsto sul retro della cartolina autorizzativa e delle relative informazioni fornite al centro di controllo sottoscrivendo la scheda di abbattimento compilata dal tecnico incaricato costituiscono dichiarazione mendace e sono penalmente perseguibili**. La corretta apposizione del contrassegno e marcatura dell'abbattimento sul tesserino attesta la liceità del prelievo e autorizza il cacciatore alla detenzione ed al trasporto del capo. In mancanza di esse il detentore del capo sarà perseguito a termini di legge. È altresì obbligatorio presentare il capo abbattuto al centro di controllo per il rilevamento dei dati biometrici e per il prelievo di campioni per le analisi trichinoscopiche previste dalla vigente normativa. Nelle giornate in cui il centro di controllo è chiuso (i mercoledì di settembre e di dicembre) l'abbattimento va comunicato ai dipendenti del Comprensorio per concordare le modalità di adempimento agli obblighi di cui sopra.

11. I contrassegni non utilizzati dovranno essere restituiti entro e non oltre il 31 marzo 2027.

12. Il Comprensorio, qualora ritenuto necessario e/o nel caso di eventuali variazioni della normativa di riferimento, si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento in corso d'opera e, nel caso, di darne adeguata pubblicità.

13. Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla Legge regionale 5/2018, dal Calendario venatorio regionale e dalle altre norme vigenti.

14. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle Linee guida regionali per il prelievo del cinghiale e delle altre leggi vigenti in materia.